



**REGOLAMENTO INTERNO LABORATORI
DIPARTIMENTO SCIENZE AGRARIE, ALIMENTARI E FORESTALI (SAAF)**

(D.R. 1972/2020, Art. 19)

(Approvato nella seduta del Consiglio di Dipartimento del 21.07.2022)

PREMESSA

Il presente Regolamento stabilisce le modalità di accesso ai laboratori ed alla strumentazione del Dipartimento SAAF da parte del personale docente, dei ricercatori universitari (RU), dei ricercatori a tempo determinato (RTD-a e RTD-b), del personale tecnico, degli assegnisti di ricerca, dei borsisti, degli studenti, dei visitatori e di altro personale a tempo determinato. Inoltre, include le principali norme di sicurezza e di comportamento da tenere all'interno dei laboratori.

I laboratori sono ambienti in cui si svolgono attività di didattica, di ricerca o di servizio che comportano l'uso di macchine, di apparecchi ed attrezzature di lavoro, di impianti, di prototipi o di altri mezzi tecnici, ovvero di agenti chimici, fisici o biologici. Il laboratorio è un luogo di lavoro assoggettato al D. Lgs 81/08 che disciplina la prevenzione e la sicurezza nei posti di lavoro. Il personale, per operare correttamente in laboratorio, deve essere in grado di interpretare la segnaletica di sicurezza e l'etichettatura dei prodotti chimici, essere informato **a)** sulle principali norme di sicurezza e di comportamento da tenere al loro interno riportate nel presente Regolamento, **b)** sulle regole stabilite dal Responsabile del laboratorio e **c)** sulle procedure da adottare in caso di emergenza.

PARTE I

ACCESSO AL LABORATORIO E PERSONALE DI RIFERIMENTO

Articolo 1 – Accesso al laboratorio

L'accesso ai laboratori è consentito al personale docente, ricercatori universitari (RU), ricercatori a tempo determinato (RTD-a e RTD-b). L'accesso ad uno o più laboratori da parte del personale a tempo determinato (escluso RTD-a e RTD-b), del personale tecnico, di assegnisti di ricerca, borsisti, studenti, visitatori è consentito previa comunicazione al Responsabile/i del laboratorio. Studenti (escluso dottorandi) e visitatori, prima di iniziare la propria attività presso un laboratorio, devono essere autorizzati dal Consiglio di Dipartimento a frequentare i locali dello stesso.

Il numero massimo di persone autorizzate presenti in laboratorio non deve causare affollamento oltre i limiti consentiti dalle disposizioni di legge (D. Lgs. 81/2008).

La presenza in laboratorio di studenti laureandi è permessa solo in presenza di docenti e ricercatori, personale tecnico, assegnisti e dottorandi. I ricercatori (RTD-a e RTD-b), gli assegnisti, i dottorandi, ed i borsisti possono accedere al laboratorio anche in assenza di personale docente, ricercatori, e personale tecnico.

Studenti, borsisti, assegnisti, personale a tempo determinato (ad eccezione dei ricercatori RTD-a e RTD-b) e visitatori possono frequentare il laboratorio assicurando la compresenza di almeno due unità.

L'accesso di visitatori ai laboratori è consentito unicamente se accompagnati da personale docente o tecnico.



Articolo 2 – Responsabile del Laboratorio

Il Responsabile di laboratorio è nominato dal Direttore di Dipartimento e viene scelto tra i docenti che svolgono attività di ricerca prevalentemente nel laboratorio di cui sono nominati Responsabili e resta in carica fino al rinnovo degli organi dipartimentali.

Il Responsabile di laboratorio:

1. comunica al Direttore del Dipartimento ed al Responsabile Amministrativo del Dipartimento i nominativi dei fruitori del laboratorio di cui è Responsabile;
2. informa del presente regolamento il personale a tempo determinato (escluso (RTD-a e RTD-b), assegnisti di ricerca, borsisti, studenti, che operano nel laboratorio. Il suddetto personale sottoscriverà, per presa visione, il presente regolamento interno che sarà custodito dal Responsabile del laboratorio;
3. indica le modalità e i tempi di erogazione dei servizi e delle attività prestati dal laboratorio e le modalità di coinvolgimento del personale tecnico alle relative attività;
4. valuta le attività richieste a supporto di ricerca, didattica e realizzazione del conto terzi e ne programma, coinvolgendo il personale tecnico, il loro svolgimento orientando le priorità;
5. orienta gli investimenti in attrezzature e servizi alla ricerca in funzione degli obiettivi del laboratorio;
6. gestisce gli accessi al laboratorio tenendo conto prioritariamente delle attività di ricerca e di servizio da svolgere;
7. adotta le misure di emergenza, compresa l'interruzione del funzionamento delle apparecchiature e/o lavorazioni, in caso di rischio grave o imminente;
8. segnala tempestivamente e formalmente al Direttore del Dipartimento i rischi che non possono essere rimossi per propria iniziativa o comunque minimizzati a livelli accettabili;
9. segnala formalmente al Direttore del Dipartimento o al suo Delegato ai Laboratori le inadempienze da parte dei fruitori.

Articolo 3 –Responsabile dell'attività didattica o di ricerca in Laboratorio

Il Responsabile dell'attività didattica o di ricerca in laboratorio è rappresentato dal personale docente durante lo svolgimento dell'attività di ricerca e di didattica ed è responsabile dell'attività svolta in laboratorio individualmente o come coordinatore di un gruppo (Art. 10 D.R. 3939/2015 Regolamento per la Sicurezza). Il Responsabile dell'attività didattica o di ricerca in laboratorio deve:

1. redigere le procedure di sicurezza, quanto più possibile analitiche e articolate, per l'attività didattica o di ricerca di cui è Responsabile;
2. verificare l'efficienza dei presidi di sicurezza e delle attrezzature di laboratorio segnalando eventuali disfunzioni o carenze al Responsabile di laboratorio;
3. provvedere direttamente, o avvalendosi del personale tecnico, alla formazione di tutti i soggetti esposti sui rischi e sulle misure di prevenzione e protezione che devono essere adottate durante lo svolgimento delle attività didattiche o di ricerca;
4. informare il personale tecnico sui rischi specifici connessi alle attività da svolgere e sulle corrette misure di prevenzione e protezione, sorvegliandone e verificandone l'operato, con particolare attenzione nei confronti degli studenti e dei soggetti ad essi equiparati;
5. vigilare sulla corretta applicazione delle norme procedurali, regolamenti, linee guida e metodiche operative attinenti all'attività didattica o di ricerca in laboratorio;
6. adoperarsi per l'acquisto dei materiali necessari per lo svolgimento dell'attività didattica o di ricerca;
7. provvedere, con il supporto del personale tecnico, alla raccolta dei rifiuti speciali classificandoli secondo i codici di legge e assicurandone il trasferimento al deposito temporaneo.



Articolo 4 – Personale tecnico

Il personale tecnico, in base alle proprie competenze e nel rispetto dei principi di collaborazione e di sussidiarietà, si occupa di attività specifiche secondo quanto concordato e stabilito con il Responsabile di laboratorio. In particolare:

- a) collabora con il Responsabile di laboratorio e con il Responsabile dell'attività didattica o di ricerca nell'espletamento delle attività di ricerca, di didattica e di servizio;
- b) collabora con il Responsabile di laboratorio in base alle proprie specifiche conoscenze tecnico-scientifiche e alla propria esperienza, fornendo tutte le informazioni necessarie per la pianificazione delle attività del Laboratorio;
- c) supporta il Responsabile dell'attività didattica o di ricerca nella raccolta dei rifiuti speciali;
- d) verifica l'efficienza delle attrezzature di laboratorio e segnala le eventuali disfunzioni o carenze al Responsabile del laboratorio;
- e) verifica periodicamente il contenuto delle cassette di primo soccorso provvedendo al completamento dei presidi mancanti od alla sostituzione di quelli scaduti forniti dal Dipartimento.

PARTE II

NORME DI SICUREZZA E COMPORTAMENTO NEI LABORATORI

Articolo 5 – Dispositivi di Protezione Individuali e Collettivi

All'interno del laboratorio è obbligatorio indossare i Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) ed utilizzare i Dispositivi di Protezione Collettivi (DPC). I Dispositivi di Protezione Individuali sono occhiali, visiere, schermi, maschere, guanti, camice e quanto altro richiesto dalla scheda di dati di sicurezza della sostanza in uso o da eventuali altre fonti di informazione integrative.

Tutte le operazioni che coinvolgono prodotti volatili, tossico-nocivi, infiammabili o esplosivi devono essere eseguite sotto cappa chimica. La conduzione di un'operazione all'interno di una cappa chimica adeguata consente di eliminare il rischio di esposizione a sostanze pericolose e di ridurre i rischi di innesco, sviluppo di incendio ed esplosione. La cappa chimica deve essere utilizzata per il travaso o prelievo di solventi (specie se volatili), per le reazioni chimiche con sviluppo di gas o vapori pericolosi, per l'uso di apparecchiature che possono liberare nell'ambiente fumi, gas o vapori (ad esempio, un evaporatore rotante senza sistema di recupero dei solventi).

Articolo 6 – Raccolta e smaltimento dei rifiuti di laboratorio

La gestione dei rifiuti prodotti nei laboratori di didattica e di ricerca è dettagliata nel Regolamento per la gestione dei rifiuti speciali presso il Dipartimento Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali.

Il Responsabile dell'attività didattica o di ricerca prima di iniziare qualsiasi attività deve verificare che sia possibile eseguire uno smaltimento sicuro e a norma di legge dei rifiuti prodotti.

Le norme di seguito riportate sono di carattere organizzativo. I rifiuti devono essere classificati secondo la loro tipologia al momento della produzione e raccolti in modo da evitare il miscelamento di prodotti chimici incompatibili, in appositi contenitori in polietilene, facilmente sigillabili, che devono sempre essere etichettati a norma di legge riportando il rispettivo codice CER, la tipologia di rifiuto e, quando si tratta di rifiuti pericolosi, il simbolo R su fondo giallo e i pittogrammi di pericolo.



Ogni utente ha la responsabilità di separare i diversi tipi di rifiuti e di mantenere chiusi i recipienti di raccolta presenti nell'ambiente di lavoro. Inoltre, è fatto divieto di miscelazione di rifiuti diversi e/o incompatibili fra di loro.

In ottemperanza alla normativa, il Dipartimento SAAF assicura la fornitura di contenitori idonei alla raccolta dei rifiuti.

I contenitori, in attesa di essere trasferiti al deposito temporaneo, devono essere conservati presso i luoghi di produzione in siti idonei (armadi di sicurezza o sotto cappa, ove necessario) ed essere chiaramente etichettati.

Articolo 7 – Utilizzo e deposito bombole

Le bombole di gas tecnici devono essere ancorate alla parete tramite supporto provvisto di catena. Bisogna tenere distanti i gas combustibili dai gas comburenti. Le bombole dei gas utilizzati per le attività dei laboratori è opportuno che siano stoccate in un deposito esterno e collegate attraverso opportune tubature (impianti di distribuzione certificati a norma di legge). Ogni bombola deve essere dotata di etichetta che ne identifichi il contenuto. Non devono, in nessun caso, essere riutilizzate le bombole vuote.

Articolo 8 – Norme di comportamento nei Laboratori

Le principali norme di comportamento che il personale deve obbligatoriamente osservare durante le attività laboratoriali sono:

1. prestare attività in presenza di almeno un altro operatore;
2. indossare DPI (es. occhiali, visiere, schermi, maschere, guanti, camice) e quanto altro richiesto dalla scheda di dati di sicurezza della sostanza in uso o da eventuali altre fonti di informazioni integrative;
3. indossare sempre un abbigliamento adeguato (es. scarpe chiuse, pantaloni lunghi);
4. raccogliere i capelli lunghi dietro la nuca e non usare oggetti pendenti;
5. non usare recipienti di laboratorio come contenitori di alimenti (e viceversa);
6. non consumare cibi e bevande di alcun genere in laboratorio;
7. non fumare;
8. prendere visione della scheda di sicurezza dei reagenti previsti dal protocollo della ricerca da svolgere e della procedura da attuare per una corretta gestione dei rifiuti speciali prodotti;
9. tenere in ordine e puliti la propria postazione di lavoro, i banchi da lavoro, la vetreria e gli apparecchi durante e dopo l'attività;
10. non lasciare sostanze pericolose incustodite;
11. lavarsi accuratamente in caso di contatto con sostanze chimiche la parte del corpo interessata (consultare la scheda di sicurezza del reagente per sapere esattamente come comportarsi in caso di contatto, inalazione o ingestione);
12. non gettare reagenti o soluzioni (a meno di soluzioni acquose molto diluite di sostanze non tossiche o pericolose) o materiali nei lavelli;
13. non lasciare funzionanti apparecchiature e strumentazioni (se non utilizzate);
14. non lasciare incustoditi esperimenti in corso e relative strumentazioni (che non siano state messe in sicurezza);
15. usare appositi pipettatori per prelevare aliquote di liquidi;
16. non riscaldare solventi infiammabili su fiamma libera;
17. avvertire il personale presente in laboratorio prima di eseguire un'operazione rischiosa o di utilizzare sostanze cancerogene e/o mutagene;



18. smaltire i residui di laboratorio secondo quanto previsto dal regolamento per la gestione dei rifiuti speciali;
19. riporre la vetreria rotta negli appositi contenitori;
20. ridurre al minimo i quantitativi di solventi nel laboratorio ovvero conservare i reagenti non utilizzati negli appositi armadi;
21. non mettere mai in un contenitore etichettato sostanze diverse da quelle indicate in etichetta;
22. etichettare i contenitori contenenti aliquote di sostanze chimiche riportando anche il nome dell'operatore;
23. prelevare i reagenti con la massima cautela operando sotto cappa quando si usano sostanze particolarmente volatili, tossiche e/o cancerogene e mutagene o dall'odore sgradevole;
24. evitare di trasferire acidi, basi o sostanze pericolose tenendo i contenitori all'altezza degli occhi;
25. non conservare sostanze infiammabili in frigoriferi di tipo domestico ed in altri siti in cui ci siano possibili fonti di scintille;
26. riporre i reagenti sul banco di lavoro solo per un utilizzo temporaneo;
27. conservare i reagenti in depositi dedicati e idonei, come armadi ventilati, frigoriferi, armadi per acidi o basi, armadi per infiammabili ed evitare di tenere vicini tra loro dei reagenti che possono dare luogo a reazioni involontarie;
28. accertarsi che i tubi di gomma utilizzati per la circolazione di acqua o di gas siano integri e opportunamente bloccati con fascette metalliche;
29. usare schermo e guanti adatti per la manipolazione di ghiaccio secco e azoto liquido.

Normativa di riferimento

- D. Lgs. 81/2008 – Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e successive modifiche e integrazioni;
- D. Lgs. 152/2006 – Norme in materia ambientale;
- D. Lgs. 4/2008 – Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale;
- D.R. 3939/2015 – Regolamento per la sicurezza attuativo delle disposizioni previste dal D. Lgs. 81/2008 per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e per l'organizzazione della prevenzione e protezione nelle strutture dell'Università degli Studi di Palermo;
- Regolamento per la gestione dei rifiuti speciali del Dipartimento SAAF.

Per Presa Visione

Nome Cognome

Laboratorio

Palermo

Firma dell'utente

Firma del Responsabile del Laboratorio